

Rep. Num.

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI TORINO

* * *

**PROCEDURA APERTA N..... - CONTRATTO DI SERVIZI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA
DIREZIONE OPERATIVA AI SENSI DEL DPR 207/2010, IN SUPPORTO AL
DIRETTORE DEI LAVORI, CON FUNZIONI DI COORDINATORE DELLA
SICUREZZA NELLA FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA
REALIZZAZIONE DELL'ENERGY CENTER NELL'AREA EX
WESTIGHOUSE, IN TORINO; ZONA SPINA 2**

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:OLTRE IVA E INARCASSA;

AGGIUDICATARIO:.....

Codice identificativo gara CIG 552372848B e Codice Unico di Progetto CUP
C16F11000050009

L'anno, il giorno del mese di in
Torino, nel Civico Palazzo avanti a me Dott. Segretario

Generale della Città di Torino, autorizzato a rogare gli atti nella forma
pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i
comparenti rinunciato con il mio consenso, sono personalmente
comparsi i signori:

a), domiciliata
per la carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, Dirigente del Settore
Appalti Lavori Pubblici della Città di Torino, che dichiara di intervenire al

presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al "Committente", in rappresentanza della Città stessa, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, ai sensi dell'art. 62, comma 2 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 357, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (n. mecc. 2012 08018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012, e del provvedimento del Sindaco del, ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. del, esecutiva dal di affidamento dell'incarico professionale

e

b) Il Sig., nato a il, residente in via n. in qualità di(di seguito denominato Affidatario), i componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto:

PREMESSO CHE

- Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione appaltante e Professionista;

- con verbale redatto in datasi è proceduto all'aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 11 comma 4 D:Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore diin persona di Legale Rappresentanteper l'importo di Eurooltre Inarcassa al 4% e IVA a termine di legge;

- l'aggiudicazione definitiva veniva approvata con determinazione dirigenziale

n. e si procedeva quindi alle comunicazioni previste dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, nei confronti dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dallo stesso per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale;

- poiché i suddetti controlli davano riscontro positivo, trascorrevano i termini dilatori previsti dall'articolo 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto; con determinazione dirigenziale n. mecc. del si dava atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. per "l'affidamento di incarico professionale relativo alla Direzione Operativa ai sensi del DPR 207/2010, in supporto al direttore dei lavori, con funzioni di Coordinatore della Sicurezza nella fase di Esecuzione delle opere per realizzazione dell'Energy Center nell'area ex Westighthouse – in Torino, zona Spina 2”;

La prestazione oggetto del presente contratto è finanziata mediante quota parte del contributo della Compagnia di San Paolo, nell'ambito del progetto generale finanziato in parte con fondi F.E.S.R., in parte con il contributo della Compagnia di San Paolo e in parte con fondi messi a disposizione dal Politecnico di Torino, a valere sul contributo erogato dalla Fondazione CRT, così come definito nella determinazione dirigenziale n. 278 del 20 dicembre 2012, mecc. n. 2012 07884/060 esec. dal 29 dicembre 2012 e successiva determinazione dirigenziale n. 129 del 26 giugno 2013, mecc. n. 2013 03036/060 esec. dal 9 luglio 2013.

- Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

Articolo 1). Oggetto del contratto.

1. Il presente contratto ha per oggetto, nell'ambito della realizzazione dei lavori relativi alla costruzione dell'Energy Center nell'area ex Westinghouse, in Torino, zona Spina 2, il conferimento dell'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva di cui agli articoli 149 e 151 del DPR 207/2010 ed ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 2). Documenti relativi all'incarico

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono costituiti, oltre che dal presente contratto, dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati.

Nell'espletamento dell'incarico rimane stabilito che, nel caso di discordanza tra i documenti posti a base di gara, il presente contratto prevarrà su qualsiasi altro documento e che i valori scritti in lettere avranno prevalenza sulle misure, a meno di evidente errore.

L'Affidatario sarà l'unico responsabile per l'attività oggetto del presente affidamento anche per problematiche derivanti dalla mancata o intempestiva richiesta di istruzioni e di chiarimenti in merito all'espletamento dello stesso, tramite notifica formulata per iscritto e indirizzata al Servizio Edilizia per la Cultura.

Articolo 3). Modalità di svolgimento dell'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva

Per lo svolgimento dell'incarico, il Professionista dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 98.

La prestazione dovrà essere svolta in prima persona dal Professionista

indicato in sede di gara, che sarà personalmente responsabile ai sensi di legge.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva dovrà verificare e garantire il rispetto del Piano di Sicurezza e curare la tenuta e l'aggiornamento di tutti i documenti inerenti la sicurezza.

L'incarico è da svolgere secondo le disposizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 151, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

In particolare, ai sensi dei succitati articoli, l'incarico comporta per il Professionista e per tutta la durata dei lavori, i seguenti adempimenti:

- assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 131, commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro;
- adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 ed il Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) D.Lgs. 81/2008, ogni qualvolta le circostanze lo rendano necessario in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e comunque con cadenza minima mensile;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione, verificare altresì l'avvenuto coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza delle diverse imprese;
- verificare l'idoneità del/i Piano/i Operativo/i di Sicurezza disposto/i dalle imprese esecutrici dei lavori, attestandone la coerenza con il Piano di

Sicurezza e Coordinamento e provvedere quindicinalmente alla verifica

del Cronoprogramma dei lavori per quanto attiene le interferenze tra le

diverse attività;

- proporre al Responsabile dei Lavori, in caso di rilevate gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

- sospendere, in caso di riscontrato pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- redigere periodicamente (con cadenza almeno quindicinale) apposita relazione da consegnare al Responsabile dei Lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell'art. 92 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- predisporre e aggiornare la Notifica preliminare di cui all'art. 99, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- collaborare con il RL/RUP per l'invio all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture delle eventuali comunicazioni inerenti alle "gravi inosservanze" in materia di sicurezza in cantiere.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà effettuare un numero minimo di 2 (due) visite settimanali al cantiere opportunamente stabilite, oltre a garantire la sua presenza ogni qual volta le fasi lavorative lo richiedano, e in tutte le circostanze che il Direttore dei Lavori o il Responsabile dei Lavori riterranno opportune.

Una delle due visite dovrà in ogni caso coincidere con la riunione settimanale

prefissata dalla direzione dei lavori.

Il Coordinatore di cui sopra dovrà inoltre convocare settimanalmente una riunione di coordinamento presso il cantiere, presenti tutti i soggetti coinvolti dalle lavorazioni, che potrà eventualmente coincidere con una delle due visite sopra indicate.

Il Coordinatore dovrà effettuare personalmente le due visite in cantiere previste contrattualmente e non potrà in nessun caso delegare a terzi tale adempimento.

Saranno ammesse assenze unicamente per gravi e documentati motivi di salute o personali, con l'eccezione di un periodo massimo di 25 (venticinque) giorni consecutivi nel periodo estivo e di 10 (dieci) giorni consecutivi nel periodo invernale da concordarsi preventivamente con il RUP in funzione delle attività del cantiere.

Il Coordinatore potrà, a discrezione, delegare a personale di propria fiducia, appositamente individuato, ulteriori visite oltre alle due minime sopra indicate.

Al termine di ogni visita, il Coordinatore dovrà provvedere alla stesura di apposito verbale, redatto secondo uno schema fac-simile concordato con la committenza e possibilmente dattiloscritto, che dovrà essere immediatamente sottoscritto dai presenti (ai quali dovrà essere contestualmente consegnata copia) e inviato immediatamente al Responsabile dei Lavori.

Il Coordinatore dovrà inoltre inviare quindicinalmente una relazione al Responsabile dei Lavori per quanto di sua competenza relativamente all'andamento del cantiere.

In caso di mancato adempimento degli obblighi circa il periodico aggiornamento del Piano di sicurezza e del Fascicolo di manutenzione, la frequenza delle visite in cantiere, la redazione e trasmissione dei Verbali di visita, la convocazione e la partecipazione alle riunioni sopraindicate e le modalità di relazione al Responsabile dei lavori, verrà applicata una penale come indicato al successivo Art. 15)

In caso di reiterate inadempienze è prevista la risoluzione del contratto secondo quanto indicato al successivo Art. 17).

Articolo 4). Modalità e durata dell'incarico

Le prestazioni individuate all'Art. 1) dovranno essere svolte dall'Affidatario per l'intero corso dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, secondo le modalità di cui all'Art. 3).

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento di parte dell'incarico. In tal caso all'Affidatario non sarà riconosciuto alcun onere o compenso per il mancato affidamento della relativa prestazione.

Articolo 5). Oneri e obblighi dell'Affidatario

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento della prestazione devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei documenti di incarico.

E' in particolare fatto obbligo ed onere per l'Affidatario quanto segue:

- di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per l'espletamento dell'incarico;
- di assumersi la responsabilità civile e/o penale per i danni di qualsiasi

natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori od omissioni connessi nell'esecuzione della prestazione;

- di accettare che, nel caso che l'Amministrazione non proceda all'affidamento di alcune delle prestazioni inserite nel bando, all'Affidatario non sarà riconosciuto alcun onere o compenso per il mancato affidamento di dette prestazioni.

Articolo 6). Oneri del Committente e compiti del Responsabile del Procedimento

Il Committente terrà i contatti con l'Affidatario tramite il RUP e il Direttore dei Lavori o persona da essi delegata, che avranno il compito di controllare la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti di incarico.

In particolare, il Direttore dei Lavori, direttamente o attraverso i suoi collaboratori, provvederà a seguire l'esecuzione delle prestazioni professionali effettuate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali e denunciando le eventuali inadempienze riscontrate.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e le disposizioni o prescrizioni da esso emanate non liberano l'Affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona esecuzione della prestazione e alla sua rispondenza alle clausole previste dai documenti di incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme in vigore.

Articolo 7). Affidamento delle attività a terzi

L'attività di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in

ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, dovrà essere svolta personalmente dal Professionista espressamente indicato in sede di gara, che sarà personalmente responsabile della prestazione. Non sono in alcun modo ammessi affidamenti a terzi, anche parziali, di detta attività.

Articolo 8). Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva (*riducibile del 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006*) per un importo pari ad Euro mediante n.rilasciata il come previsto dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dall'art. 268 del DPR 207/2010, con la firma del funzionario, rappresentante la Soc. di Assicurazione, autenticata dal notaio con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 9). Corrispettivo della prestazione

Con riferimento all'importo lordo dei lavori pari ad Euro 15.586.300,00, di cui Euro 15.320.000,00 per opere ed Euro 266.300,00 per oneri contrattuali della sicurezza, le competenze professionali a base di gara sono state determinate anche con riferimento alle norme dettate dal Decreto Ministeriale 31 Ottobre 2013 n. 143, ed in particolare all'art. 1, comma 4 del medesimo Decreto per complessivi Euro 258.565,32 rimborso spese ed oneri accessori inclusi.

Con l'applicazione del ribasso offerto dall'Affidatario in sede di gara, (art 262 comma 3 DPR 207/2010 e s.m.i.) pari al% l'importo contrattuale risulta pari ad Euro, oltre Inarcassa 4% e IVA a termini di legge.

Il Professionista accetta l'importo complessivo dell'onorario professionale calcolato come sopra indicato, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali esigenze motivamente ritenute necessarie dal RUP.

In tali casi, l'Affidatario potrà svolgere le prestazioni derivanti da quanto sopra soltanto dopo che sia stato approvato il relativo provvedimento formale di incarico ed impegnata la relativa spesa.

Articolo 10). Pagamenti

L'onorario e i compensi di cui al precedente articolo verranno corrisposti come segue:

1. ad avvenuta contabilizzazione pari al 30% dell'importo delle opere:

Prima rata in acconto, pari al 30% dell'importo dovuto per l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva;

2. ad avvenuta contabilizzazione pari al 60% dell'importo delle opere:

Seconda rata in acconto, pari al 30% dell'importo dovuto per l'incarico;

3. ad avvenuta contabilizzazione pari al 90% dell'importo delle opere:

Terza rata in acconto, pari al 30% dell'importo dovuto per l'incarico;

4. ad avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori:

Quarta rata in acconto, pari al 5% dell'importo dovuto per l'incarico;

5. ad avvenuta emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo:

Quinta rata a saldo, pari al 5% dell'importo dovuto per il Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva, previa attestazione di conformità della prestazione eseguita ed acquisizione di dichiarazione da parte del Professionista di conclusione della prestazione professionale e rinuncia a

successive pretese economiche per la prestazione in oggetto successive all'emissione della fattura di saldo.

Su tali importi verrà operata una ritenuta pari allo 0,50%, ex art. 4, comma 3 del DPR 207/2010 che verrà svincolata al pagamento del saldo, previa verifica della regolarità contributiva.

L'Affidatario sarà tenuto alla presentazione, per il corrispettivo dovuto, di regolari fatture ex art. 21 DPR 633/1972 e art. 184, commi 1 e 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento delle stesse (data protocollo), ex art. 4 commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 per le particolari circostanze relative alla vigente situazione economica al momento della stipula del presente atto, previa verifica della regolarità contributiva.

Conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. come meglio specificato al successivo Art. 16) .

Articolo 11). Responsabilità verso il Committente e verso terzi

L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi assunti, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni da esso esaminate ed accettate sono idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, i controlli e le disposizioni impartite dal personale del Committente incaricato delle verifiche sullo svolgimento della prestazione ed accettate dall'Affidatario, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Affidatario stesso.

L'Affidatario solleva il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi dovuta a gravi errori nell'adempimento della prestazione ad egli affidata.

L'Affidatario è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi eventuali dipendenti e collaboratori.

Articolo 12). Danni imputabili all'Affidatario

L'Affidatario è responsabile dei danni recati al Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque di cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Articolo 13). Riservatezza

Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario saranno di proprietà del Committente.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dal Committente o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal Committente.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il

lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Articolo 14). Contestazioni

Tutte le eccezioni che l'Affidatario intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Affidatario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi.

Qualora l'Affidatario non espliciti le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, esso decadrà dal diritto di far valere le riserve stesse.

Il Committente prenderà in esame le eventuali riserve di natura contabile, presentate nei termini e nei modi prescritti in sede di liquidazione finale.

Articolo 15). Penali per ritardi

In caso di mancato adempimento delle prescrizioni contrattuali di cui all'Art. 3) ed all'Art. 4) verranno applicate le seguenti penali:

- € 300,00 (trecento) per ogni inadempienza circa il numero minimo di Visite settimanali da parte del Coordinatore della Sicurezza, la mancata partecipazione alle riunioni settimanali ed a quelle espressamente convocate dal D.L. e/o dal R.U.P. e la mancata convocazione della riunione settimanale di coordinamento tra le imprese in materia di sicurezza;

- € 300,00 (trecento) per ogni mancata trasmissione dei Verbali di visita da parte del Coordinatore della Sicurezza;

- € 300,00 (trecento) per ogni mancata trasmissione della Relazione quindicinale al R.U.P. da parte del Coordinatore della Sicurezza;

- € 1.000,00 (mille) per ogni mancato aggiornamento mensile del Piano di Sicurezza e del Fascicolo di manutenzione da parte del Coordinatore della Sicurezza.

Gli importi indicati sono da ritenersi al netto del campo IVA, mentre non sono, per loro natura, assoggettati al campo CNPAIA.

Le penali verranno direttamente detratte dagli acconti da corrispondere previsti all'Art. 10).

Verificandosi un numero di inadempimenti superiore a **10 (dieci)**, potrà applicarsi la risoluzione di cui all'Art. 17). E' comunque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno conseguente ai mancati adempimenti.

La penale complessiva non potrà comunque eccedere il 10% dell'importo globale dell'incarico, pena la risoluzione di diritto dell'incarico medesimo.

Articolo 16). Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010, l'Affidatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva. Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ed il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, indicati nel bando di gara.

L'Affidatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente schema di contratto si impegna a presentare idonea autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con cui attesti, sotto la propria responsabilità civile e penale, il rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, pena la nullità del contratto.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 Legge 136/2010 comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della Legge sopraccitata, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto, qualora la Stazione Appaltante verifichi l'inadempimento di quanto previsto ai commi 8 e 9 dell'art. 3 in discorso.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni della clausola su riportata attinente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto.

Articolo 17). Risoluzione del contratto

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile:

- a) in caso di frode da parte dell'Affidatario o di collusione con personale appartenente al Committente o con i terzi;
- b) nel caso non vengano rispettate le prescrizioni per l'espletamento dell'incarico di cui all'Art. 3) ed i termini di durata di cui all'Art. 4) del presente contratto;

c) nel caso di superamento del numero massimo di inadempimenti agli obblighi contrattuali richiamati al precedente Art. 15);

d) nel caso non vengano rispettate le disposizioni di cui al precedente Art.16).

e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto.

Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali ed ulteriori spese sostenute a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario è tenuto a risarcire.

Articolo 18). Recesso

L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'Affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla propria parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita.

Il recesso dell'Affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2237 Codice Civile.

Articolo 19). Spese contrattuali

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo, imposte e tasse relative alla sua completa esecuzione, sono a carico del contraente.

Articolo 20). Controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta.

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino.

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.L. 28/2010 e s.m.i.

Articolo 21). Norme generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento, oltre che al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, al D.Lgs. 163/2006, al DPR 207/2010, alle vigenti leggi in materia di LL.PP. e per quanto compatibile al Codice Civile.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b del D.Lgs. 196/2003.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto.

A conclusione delle prestazioni oggetto del presente incarico e ad avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto, secondo le modalità descritte all'Art. 10), l'Affidatario dovrà produrre dichiarazione contenente l'attestazione di ritenere conclusa la propria prestazione professionale, di aver percepito per intero quanto di spettanza e di rinunciare espressamente a future pretese dall'Amministrazione relativamente al presente incarico.

Torino lì.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Affidatario dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Articolo 3) Modalità di svolgimento dell’incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva, Articolo 4) Modalità e durata dell’incarico, Articolo 9) Corrispettivo della prestazione, Articolo 10) Pagamenti, Articolo 15) Penali per ritardi, Articolo 17) Risoluzione del contratto, Articolo 18) Recesso.